

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3721 del 26/07/2021
Oggetto	Concessione di occupazione area demaniale con attraversamento ad uso ponte ferroviario COMUNE: Galliera (Bo), Poggio Renatico (Fe) CORSO D'ACQUA: fiume Reno TITOLARE: R.F.I Rete Ferroviaria Italiana S.p.a CODICE PRATICA N. BO15T0105
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3778 del 21/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: concessione di occupazione area demaniale con attraversamento ad uso ponte ferroviario

COMUNE: Galliera (Bo), Poggio Renatico (Fe)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno

TITOLARE: R.F.I Rete Ferroviaria Italiana S.p.a

CODICE PRATICA N. BO15T0105

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agazia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo

generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

vista l'istanza assunta al PG 2015.467591 del 01/07/2015, pratica n. BO15T0105, presentata da R.F.I Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., C.F.01585570581 e P.I. 01008081000, con sede legale in Roma (RM) Piazza della Croce Rossa n.1, in persona del procuratore titolato alla firma degli atti Eugenio Fedeli, nato a Roma (RM) il 24/01/1968, C.F. FDLGNE68A24H501B, con la quale viene richiesta la concessione di occupazione demaniale con attraversamento del fiume Reno ad uso ponte ferroviario della linea Bologna-Ferrara lungo mt 146,90, in area catastalmente censita al Foglio 19 mappali 12,13,4,3 del comune di Galliera (Bo) ed al Foglio 68 mappali 6,45,46 del comune di Poggio Renatico (Fe);

preso atto della procura conferita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a ad Efisio Murgia, nato a Sassari (Ss) il 12/06/1973 C.F. [MRGFSE73H12I452L](#), in qualità di Responsabile della Struttura

organizzativa "Direzione Territoriale Produzione", come da documentazione acquisita agli atti;

verificato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

preso atto del Disciplinare tecnico redatto a seguito dei sopralluoghi e dell'istruttoria effettuata dal personale dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno, ai sensi R.D. 523/1904, firmato e acquisito agli atti in data 04/12/2015;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è di attraversamento ad uso ponte ferroviario per luce pari o superiore a mt 6, ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett.g) 2

preso atto della comunicazione allegata all'istanza, di richiesta di esenzione dal canone di occupazione pari a euro 510,54, in base agli artt. 59 e 60 del R.D. n. 1447 del 9 maggio 1912 secondo i quali le occupazioni, a qualunque titolo, degli alvei e di qualunque area demaniale improduttiva con linee ferroviarie e relativi manufatti non danno luogo ad alcun compenso o risarcimento, chiedendo quindi di applicare le facoltà previste dal comma 5 dell'art. 20 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2004, essendo RFI S.p.A. quale "particolare utente" del demanio idrico;

preso atto della nota del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna, del 19/01/2018 con PGDG/2018/792 (assunta al prot. PGBO/2018/2646 del 02/02/2018), con cui si conferma l'applicabilità per R.F.I. dell'art. 60 del RD n. 1447/1912, laddove l'intervento sia circoscritto all'occupazione di alveo, in quanto demanio improduttivo, fermo restando la prestazione di una garanzia da parte della Società, per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, come stabilito dall'art. medesimo (cauzione);

considerato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;
- del deposito cauzionale di euro 510,54;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte della Società concessionaria in data 01/07/2021, assunta agli atti con PG.2021.107525 del 09/07/2021;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a R.F.I Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., C.F.01585570581 e P.I. 01008081000, con sede legale in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n.1, in persona del rappresentante legale o procuratore pro tempore, la concessione di occupazione demaniale con attraversamento del fiume Reno ad uso ponte ferroviario della linea Bologna-Ferrara lungo mt 146,90 , in area catastalmente censita al Foglio 19 mappali 12,13,4,3 del comune di Galliera (Bo) ed al Foglio 68 mappali 6,45,46 del comune di Poggio Renatico (Fe);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e **durata sino al 31/12/2039** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale ad uso attraversamento con ponte ferroviario di € 504,50, ai sensi degli art. 59 e 60 del RD n. 1447/1912, laddove l'intervento sia circoscritto all'occupazione di alveo in quanto demanio improduttivo, e come precisato dalla nota del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Regione Emilia-Romagna, del 19/01/2018 con PGDG/2018/792

6) di dare atto che il **deposito cauzionale** previsto in ragione di un' annualità del canone ai sensi della L.R. n.7/2004 art.20 comma 11, quantificato in euro 510,54 è stato versato in data 11/05/2021 mediante bonifico presso Poste Italiane S.p.A. su c/c intestato a Regione Emilia Romagna Presidente della Giunta regionale, IBAN: IT18C0760102400000000367409;

7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agencia Regionale per la Sicurezza e la Protezione civile per gli adempimenti connessi;

9) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da:

TITOLARE: R.F.I Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., C.F.01585570581 e P.I. 01008081000, con sede legale in Roma (RM), Piazza della Croce Rossa n.1

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: Galliera (Bo), Poggio Renatico (Fe)

CORSO D'ACQUA: fiume Reno

COORDINATE CATASTALI: Foglio 19 mappali 12,13,4,3 del comune di Galliera (Bo) ed al Foglio 68 mappali 6,45,46 del comune di Poggio Renatico (Fe)

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di occupazione demaniale con attraversamento ad uso ponte ferroviario lungo mt. 146,83

PROCEDIMENTO: BO15T0105 su istanza acquisita al PG 2015.467591 del 01/07/2015

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza, ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004, è fissata al 31/12/2039. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della scrivente .

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni derivanti dalla presente concessione, secondo le modalità e l'importo ivi indicati. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza agli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche indicate nel Disciplinare redatto dal personale dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna, agli atti del procedimento e di seguito riportate:

1. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione ed il concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quegli adempimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per pubblica incolumità.
2. I lavori in corrispondenza dell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione della struttura utilizzata, debbono essere autorizzati dall'Ente gestore, ed eseguiti e mantenuti a spese esclusive del concessionario. Gli oneri per eventuali adeguamenti, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del concessionario.
3. I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera interferente assentita (pile) dando origine a frane, smottamenti, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami o tronchi d'albero a seguito di piene ecc.; sono a carico esclusivo del concessionario.
4. L'area demaniale e le relative scarpate date in concessione dovranno essere mantenute pulite e sgombre da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza; dovranno essere mantenute a prato naturale e sfalciate almeno due volte all'anno per una estesa di almeno 50,00 mt. a valle e 50,00 mt a monte, destra e sinistra idraulica, (qualora non sia già presente un concessionario per lo sfalcio del tratto in parola).
5. Il personale idraulico potrà percorrere le superfici concessionate, eseguirvi rilievi, fare saggi, senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Similmente dicasi per tutto il personale impegnato durante il servizio di piena.

6. L'Amministrazione concedente si riserva per esigenze idrauliche , di revocare o modificare in qualsiasi momento, la concessione; potrà inoltre procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.
7. In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa; l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.
8. Qualora la titolarità della concessione dell'opera in oggetto dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario. Tale variazione dovrà essere comunicata al Servizio scrivente unitamente alla richiesta di nuova concessione da parte del soggetto subentrante.
9. Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.
10. Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione o danni, arrecati ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente derivati dall'uso del bene demaniale concessogli.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.